

## **COMUNE DI LAGO**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

#### **SOMMARIO**

##### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Definizione del servizio
- Art. 2 - Disciplina del servizio.
- Art. 3 – Autorizzazione all’esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 – Condizione di esercizio
- Art. 5 – Numero delle autorizzazioni.
- Art. 6 – Riconoscibilità delle autovetture.
- Art. 7 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto.
- Art. 8 – Operatività del servizio.

##### **CAPO II – LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

- Art. 9 – Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore
- Art. 10 – Accesso alla professione di noleggiatore

##### **CAPO III L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO**

- Art. 11 - Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 12 - Il bando
- Art. 13 - Titoli oggetto di valutazione
- Art. 14 - Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
- Art. 15 – Validità dell’autorizzazione
- Art. 16 – Inizio del servizio
- Art. 17 – Trasferibilità dell’autorizzazione

##### **CAPO IV L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

- Art. 18 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 19 - Comportamento degli utenti
  
- Art. 20 - Collaborazione alla guida
  
- Art. 21 - Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato. Avaria del mezzo
- Art. 22 - Tariffe
  
- Art. 23 - Contachilometri
  
- Art. 24 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
- Art. 25 - Responsabilità nell’esercizio del servizio i
- Art. 26 Reclami

Art. 27 Rinuncia all'autorizzazione

CAPO V  
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 28

Addetti alla vigilanza

Art. 29

Idoneità dei mezzi al servizio

Art. 30

Sanzioni

**Art. 31**

**Sospensione dell'autorizzazione**

**Art. 32**

**Revoca dell'autorizzazione**

---

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza. Con esso si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzioni complementare ed integrativa rispetto ai trasporti di linea, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 15.1.1992 n. 21 (d'ora innanzi legge 21).

## **Art. 2 Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi statali, regionali, dagli usi e consuetudini.

## **Art. 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Giuste disposizioni di cui alla legge 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio possono:
  - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 443/1985, articolo 5;
  - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero, di cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d. essere imprenditore in una delle forme previste dal codice civile;
  - e. associarsi o riunirsi in una delle formazioni sociali riconosciute secondo l'ordinamento vigente
3. Nei casi di cui al comma 2 l'autorizzazione può essere conferita ai soggetti costituiti in una delle forme ivi prevista. In caso di esclusione, decadenza, ovvero estinzione dovuta a qualsiasi causa del soggetto cui è stata conferita, l'autorizzazione è revocata con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quando disposto dall'articolo 7, comma 3 della legge 21.
4. E' fatto obbligo al titolare, ovvero al rappresentante legale comunicare all'ente, senza indugio e comunque non oltre otto giorni, il verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma che precede.

## **Art. 4 Condizione di esercizio**

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio di

noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative e a tutte le altre forme di gestione associata.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio esercitato con natanti.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego durante il servizio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 della legge 21.
5. I titolari di autorizzazione di n.c.c. possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentono. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio nazionale.

#### **Art. 5**

##### **Numero autorizzazioni**

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 comma 1 lettera a) della legge 21, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a una per il servizio con autobus e a tre per il servizio con autovetture.

#### **Art. 6**

##### **Riconoscibilità delle autovetture. Caratteristiche.**

1. I veicoli in servizio di noleggio devono avere apposto nella parte anteriore e posteriore in modo non facilmente movibile e ben visibile una targa con la scritta <<NOLEGGIO>>.
2. Le autovetture debbono possedere almeno le seguenti caratteristiche:
  - a. avere cilindrata non inferiore a 1200 cc;
  - b. avere almeno quattro porte;
  - c. risultare omologate dall'ufficio provinciale della Motorizzazione al trasporto di un numero di persone non inferiore a 5, compreso il conducente, e non superiore a 9 - categoria internazionale M1 - ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente;
  - d. essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.
  - e. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti, ovvero essere alimentati con combustibili aventi bassa o nulla emissione di carichi inquinanti.
3. Per le altre categorie di veicoli, le caratteristiche dovranno corrispondere a quelle eventualmente stabilite successivamente.

#### **Art. 7**

##### **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione del responsabile del servizio competente secondo la struttura organica dell'ente, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

**Art. 8**  
**Operatività del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria verso chiunque la richieda. Sono in ogni caso vietati comportamenti discriminatori o non improntati a criteri di correttezza e parità di trattamento.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della UE è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio.
3. La violazione dei principi di cui al comma uno può comportare la sospensione dell'autorizzazione e in caso di reiterazione ovvero di accertata gravità, la revoca della medesima.

**CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

**Art. 9**  
**Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani della UE ed a quelli equiparati, titolari di certificato di abilitazione professionale previsto dal codice della strada. Inoltre dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. Idoneità morale da accertarsi con la presentazione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
  - b. Idoneità professionale da accertarsi con la presentazione del certificato di iscrizione alla camera di commercio da cui si evince la corrispondenza dell'iscrizione con il servizio da svolgere, ovvero per i cittadini UE di corrispondente iscrizione;
  - c. Referenze bancarie, rilasciato anche da uno solo istituto di credito, con cui si dimostri di avere mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
  - d. Dichiarazione di impegno a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
  - e. Dichiarazione con la quale si attesti di non essere titolare di altre autorizzazioni della stessa natura ovvero di altre che ne rendono incompatibile il rilascio;
  - f. Certificato di sana e robusta costituzione contenente accertamento in ordine all'inesistenza di fatti patologici che possono essere di impedimento al servizio. Ai fini della tutela della privacy il certificato, da rilasciarsi da struttura sanitaria pubblica, può limitarsi a contenere la dizione per come sopra riportata.
2. Il requisito dell'idoneità morale non si intende soddisfatto se:
  - a. Il soggetto è stato condannato con sentenza irrevocabile ad uno dei reati che impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione;

- b. Il soggetto è sottoposto ad una misura di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa con particolare riguardo a quella antimafia;
  - c. Il soggetto sia stato dichiarato fallito, interdetto, inabilitato, ovvero sia in fino alla loro conclusione;
  - d. Il soggetto abbia violato le norme in materia di sicurezza del lavoro, ovvero di tutela dei soggetti disabili.
3. Il requisiti si intende soddisfatto se è intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

#### **Art. 10**

##### **Accesso alla professione di noleggiatore**

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani, UE ed equiparati iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

### **CAPO III**

#### **L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

##### **Art. 11**

##### **Assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dalla competente struttura comunale attraverso bando di pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante.
3. Per conseguire l'autorizzazione è necessaria la disponibilità di una rimessa presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
4. Il bando, in sede di prima applicazione, viene indetto per la copertura di tutte le autorizzazioni di cui all'articolo 5.
5. I bandi successivi al primo, qualora vi sia almeno una richiesta di assegnazione, saranno indetti, nei limiti delle autorizzazioni resisi disponibili, entro novanta giorni dalla richiesta.

##### **Art. 12**

##### **Il bando**

1. Il bando di concorso, per l'assegnazione delle autorizzazioni, da pubblicarsi con le forme che ne assicurano adeguata pubblicità e per non meno di ventuno giorni, deve contenere:
  - a) Numero delle autorizzazioni da assegnare e tipologia;
  - b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
  - c) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;

- e) Indicazione del termine presumibile entro cui devono chiudersi le operazioni di scrutinio;
- f) Il soggetto che provvederà a scrutinare le domande;
- g) Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente, oltre i dati di carattere generale, le seguenti dichiarazioni:
  - I. Cittadinanza;
  - II. Requisiti morali di cui all'articolo 9 commi 1 E 2 (da specificare nello schema);
  - III. Idoneità professionale;
  - IV. Titolo di disponibilità del veicolo o natante. Detto titolo può dirsi soddisfatto anche nel caso in cui il richiedente dimostri di avere avviato le procedure di acquisto del mezzo ovvero di potersi avvalere di mezzo già idoneo messo a disposizione di altro soggetto titolare di autorizzazione di n.c.c.. In tal ultimo caso l'avvalimento, con le relative condizioni, deve risultare da atto scritto registrato.
  - V. Non essere titolare di un autorizzazione per l'esercizio di taxi o noleggio con conducente in nessun comune d'Italia;
  - VI. Di potere disporre di una sede o di una rimessa o di un recapito affidabile nel territorio comunale presso cui l'utente possa rivolgersi per la richiesta del servizio di noleggio autovettura con conducente;
  - VII. Iscrizione alla Camera di Commercio;
  - VIII. In caso di assegnazione impegnarsi a costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizza per responsabilità civile nei confronti delle persone e delle cose, compresi terzi trasportati, con un copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge di tempo in tempo vigente;
  - IX. non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
  - X. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;
  - XI. I titoli posseduti con le specificazioni del bando;
- h) il bando, da approvarsi con determina da parte del responsabile della struttura, potrà richiedere altri adempimenti purchè trasparenti, ragionevoli e proporzionati all'oggetto dell'assegnazione.

### **Art. 13**

#### **Titoli oggetto di valutazione**

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio di servizio da noleggio l'organo chiamato a esaminare le richieste, procede alla valutazione dei seguenti titoli cui attribuirà il punteggio a fianco indicato:
  - a) Titolo di studio: laurea (triennale) punti 4 specialistica (o vecchio ordinamento) punti 5; diploma scuola secondaria punti 3; licenza media inferiore punti 1;
  - b) Conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo - punti 1,5 a lingua; conoscenza specialistica documentata: 1 ulteriore punto per ogni lingua;
  - c) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il n.c.c. - punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3;

- d) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di n.c.c o taxi o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea punti 0,25 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 1,5 (il punteggio non è cumulabile ma i servizi possono essere sommati);
  - e) Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili in condizione di gravità punti 2;
  - f) Titolari di agenzia viaggi punti 0,5;
  - g) Titolari di concessioni di autoservizi punti 1
  - h) Ogni altro titolo che il richiedente ritenga di dovere esibire e che abbia attinenza con la materia trattata. A questo criterio non può essere attribuito un punteggio superiore a 0,5 da assegnarsi a discrezione e salva motivazione, dall'organo decidente.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
  3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al soggetto più giovane di età.
  4. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminativo si fa riferimento alla data e al numero di protocollo di presentazione della istanza.

#### **Art. 14**

##### **Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il responsabile della struttura competente, che in relazione alla stessa, può essere lo stesso che ha operato l'esame delle domande, approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione ed al rilascio dell'autorizzazione.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione. A discrezione può essere disposta anche la verifica di uno o più dei requisiti dichiarati.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato di svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore, per come previsto dal presente e dalle leggi di riferimento.

#### **Art. 15**

##### **Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'esercizio ha validità novennale a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso la competente struttura comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti che ne hanno legittimato il rilascio. Il titolare può assolvere a detta incombenza anche mediante dichiarazione sostitutiva.
2. L'autorizzazione può essere annullata o revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dal presente regolamento e dalle leggi statali e regionali in materia. Al procedimento si applicano le garanzie di cui alla legge 241/1990 e ss.mm. e ii..

**Art. 16**  
**Inizio del servizio**

1. L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di rilascio.
2. Detto termine può essere prorogato per altri 30 (quindici) giorni, per cause di forza maggiore, ovvero per ritardi nella consegna del veicolo.

**Art. 17**  
**Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza delle seguenti condizioni;
  - a. Essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio;
  - b. Essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno sei anni;
  - c. Avere compiuto i sessantacinque di età.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, ovvero li consegua entro 120 giorni dalla data del decesso. In caso di disaccordo tra gli eredi, decorsi 30 giorni dall'evento, si provvederà a mettere a concorso l'autorizzazione. Stessa cosa si verifica se l'erede non consegue i titoli necessari entro il termine predetto che può essere prorogato e per una sola volta per 30 giorni per cause non imputabili al soggetto.
3. Il responsabile della struttura competente dispone il trasferimento a condizione che:
  - a. Il contratto di cessione venga assoggettato a registrazione;
  - b. Venga eseguita la dichiarazione di successione e indicato il nome dell'erede a cui intestare l'autorizzazione;
  - c. Il cessionario ovvero l'erede devono essere in possesso di tutti i requisiti per conseguire l'autorizzazione.
4. Al cessionario o erede si applica l'articolo 16 che precede.

**CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

**Art. 18**  
**Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
  - a. Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b. Non porre in essere "*molestie sessuali*", intendendosi con questa espressione ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce;
  - c. Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

- d. Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte la fasi del trasporto;
- e. Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- f. Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
- g. Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- h. Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- i. Consegnare alla competente struttura comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- j. Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- k. Effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- l. Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
- m. Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- n. Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- o. Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate;
- p. Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno stabilito dal Comune in cui è riportata la dicitura "NOLEGGIO"; 2) copia dell'atto da cui risulti la tariffazione in vigore;
- q. Comunicare, entro 10 giorni dalla variazione, all'ufficio comunale competente, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione;
- r. Tenere a bordo della vettura copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse. A tal fine il (o i) trasportato (i) ovvero uno dei loro familiari così qualificatosi, è da ritenere soggetto che ha interesse specifico;
- s. Ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a. Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa anche durante i periodi di sosta;
- b. Portare animali propri sul veicolo;
- c. Manomettere il contachilometri;
- d. Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo
- e. Applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- f. Consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- g. Effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;

- h. Utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni durante lo svolgimento di un servizio;
  - i. Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in caso di avaria del mezzo o di evidente pericolo;
  - j. Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
  - k. Rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo;
  - l. Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei soggetti diversamente abili. Il trasporto di detti supporti deve essere effettuato gratuitamente.
3. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.

### **Art. 19**

#### **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- a. Fumare nel veicolo;
  - b. Portare armi o altri oggetti contundenti o comunque atti a offendere, salvo esibizione di regolare permesso o licenza;
  - c. Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - d. Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - e. Aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
  - f. Insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
  - g. Compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
  - h. Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.
2. Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.
3. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma 1 darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.
4. Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

### **Art. 20**

#### **Collaborazione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti necessari e sufficienti. Possono altresì avvalersi di hostess.

### **Art. 21**

#### **Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato. Avaria del mezzo**

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
2. Qualora per avaria all'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

### **Art. 22**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe sono quelle stabilite dalla C.C.I.A. di Cosenza ovvero dalle organizzazioni sindacali di categoria.
2. In mancanza, sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 20.04.1993 e successivi, i titolari di autorizzazione per il servizio di n.c.c. svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica.
3. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'Ufficio comunale competente.
4. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di n.c.c. può essere concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi, tra il minimo ed il massimo, se esistono, di quelli depositati.
5. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

### **Art. 23**

#### **Contachilometri**

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso le riparazioni non possano essere eseguite prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e il responsabile della struttura comunale.

### **Art. 24**

#### **Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente**

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di n.c.c. che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, su richiesta degli interessati,

l'Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione sia effettuata solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
- b) il veicolo locato e quello sostituito abbiano caratteristiche analoghe;
- c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 60 giorni nell'arco dell'anno;
- d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione. In caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

#### **Art. 25**

##### **Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.
2. Il titolare è responsabile della buona tenuta del mezzo ai fini della sicurezza dello stesso.

#### **Art. 26**

##### **Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Sindaco ed al responsabile della struttura competente, i quali, secondo le rispettive competenze adottano i provvedimenti conseguenti stabiliti dalle leggi in materia e dal presente regolamento.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in braille e almeno nelle lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco, l'indirizzo, il numero di telefono e l'e-mail degli uffici comunali cui inviare i reclami.

#### **Art. 27 Rinuncia all'autorizzazione**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione, deve presentare istanza scritta alla competente struttura comunale.

### **CAPO V**

#### **VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI**

#### **Art. 28**

##### **Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

#### **Art. 29**

##### **Idoneità dei mezzi al servizio**

2. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, il titolare di autorizzazione, prima dell'inizio del servizio, deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che i veicoli da adibire al servizio n.c.c., hanno le caratteristiche previste dagli artt. 6 del presente Regolamento. L'Ufficio competente può, in qualunque momento, avvalendosi anche della Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato. In tal caso, i titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti nel luogo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio competente, si procede alla sospensione del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune dispone la sospensione del titolo autorizzatorio.
4. Quando avviene la dismissione di un'autovettura dal servizio, il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla totale rimozione di tutti i contrassegni identificativi e al rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, all'Ufficio competente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sopra citata rimozione. Per le eventuali verifiche l'Ufficio competente si avvale della Polizia Municipale.
5. In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di n.c.c., specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso e rilasciare dichiarazione di cui al co. 1. L'Ufficio, che rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione, può in qualunque momento, avvalendosi anche della Polizia Municipale, procedere ad un controllo onde accertare l'esistenza di quanto dichiarato.
6. La Polizia Municipale indipendentemente da quanto previsto nei commi che precedono, può disporre verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio. Dette verifiche devono essere fatte nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza.
7. La validazione annuale dell'autorizzazione è riservata al responsabile della struttura e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

#### **Art. 30**

##### **Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così sanzionate:
  - a. Con sanzione amministrativa pecuniaria
  - b. Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni:
  - I. Violazione dell'art. 4, comma 3 sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
  - II. Violazione dell'art. 6 comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
  - III. Violazione degli obblighi di cui all'art. 7 consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo di quello di linea;
  - IV. Violazione dell'art. 10, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
  - V. Violazione dell'art. 15, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione. Alla sanzione pecuniaria può essere aggiunta la sanzione della sospensione temporanea del servizio;
  - VI. Violazione degli obblighi di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 con la precisazione che la sanzione andrà graduata secondo la rilevanza e l'importanza della violazione. La violazione dell'articolo 18, comma 1, lett. b) comporta la sospensione dell'autorizzazione e nei casi più gravi la revoca. La violazione delle lettere c),d),e),f),g) e h), nonché le lettere c),d),e), i), l) e j) del secondo comma dell'art. 18 può comportare la sospensione dell'autorizzazione.
  - VII. Violazione dell'art. 22 che si sostanzia nel pretendere somme diverse e comunque maggiori da quelle determinate. La violazione della norma può comportare la sospensione dell'autorizzazione.
  - VIII. Violazione dell'art. 23, comma 2, mancata segnalazione dei guasti al contachilometri da farsi al cliente e al responsabile della struttura. La sanzione si applica anche quando la comunicazione è fatta ad uno solo dei suoi soggetti;
  - IX. Violazione dell'art. 26 comma 2.
3. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo edittale o di un terzo del massimo, se più favorevole, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione suddette.
4. Il trasgressore può, entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.
5. L'Autorità competente, ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, la somma dovuta a titolo di sanzione e ingiunge il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.
6. Il responsabile della polizia municipale aggiorna gli importi delle sanzioni annualmente.

**Art. 31**  
**Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile della struttura comunale competente per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
  - I. Violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
  - II. Violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - III. Violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'articolo 4, comma 4 e 20;
  - IV. Violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili;
  - V. Violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 30, salvo che la sospensione non sia direttamente prevista, nel qual caso la stessa può essere irrogata immediatamente senza aspettare la terza violazione. In quest'ultimo caso la sospensione non può avere durata superiore a tre mesi.
  - VI. Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio delle attività di noleggio. Le sanzioni del presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste dalle norme violate.
  - VII. Nei casi previsti dall'articolo 29.
2. Il responsabile della struttura competente dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. Si applicano i principi di cui alla legge 689/1981.
3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.
4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti (ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 21) per l'adozione dei provvedimenti di competenza..

#### **Art. 32**

##### **Revoca dell'autorizzazione**

1. Il responsabile della struttura competente dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - I. Per violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1;
  - II. Quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 9 e 10;
  - III. Quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quelle di noleggiatore ai sensi dell'art. 14 comma 3;
  - IV. Per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto all'art. 17;
  - V. A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un biennio adottati ai sensi dell'articolo 31;
  - VI. Per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
  - VII. Per motivi di interesse pubblico;
  - VIII. Per perdita dei requisiti morali soggettivi ed oggettivi;
  - IX. Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
  - X. Nei casi previsti dall'articolo 30.

3. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti (ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 21) per l'adozione dei provvedimenti di competenza..

### **Art. 33**

#### **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il responsabile della struttura competente dispone la decadenza dell'autorizzazione per:
  - I. Mancato servizio nei termini stabiliti dall'articolo 16;
  - II. Mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione decorsi 90 giorni dalla scadenza.
  - III. Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centottanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
  - IV. A seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni nell'arco di un biennio;
  - V. Per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità.

### **Art. 34 - Sospensione cautelare**

1. Qualora il titolare o i suoi collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

### **Art. 35**

#### **Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

1. Nessun indennizzo, risarcimento o altra forma di ristoro è dovuta all'assegnatario dell'autorizzazione ed ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

### **Art. 36**

#### **Irrogazione delle sanzioni. Procedimento.**

1. Le sanzioni di cui al presente capo sono irrogate nel rispetto della normativa vigente con particolare riguardo alla legge 24.11.1981, 689 e per quanto applicabile alla legge 241/1990 e ss.mm. e ii..